

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

29° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1981

Presidenza del Presidente TOROS

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

« Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » (1632), d'iniziativa dei deputati Pazzaglia ed altri, Ichino ed altri, Maroli ed altri, Ferrari Marte ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . .	Pag. 183, 186, 192 e <i>passim</i>
ANTONIAZZI (PCI)	190, 191, 193
BREZZI (Sin. Ind.)	193
CAZZATO (PCI)	191, 193
DA ROIT (PSI)	193
MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	192
MANENTE COMUNALE (DC)	189, 190, 193
MINEO (PRI), relatore alla Commissione	184, 192, 193
MITROTTI (MSI-DN)	186, 192

I lavori hanno inizio alle ore 10,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » (1632), d'iniziativa dei deputati Pazzaglia ed altri, Ichino ed altri, Maroli ed altri, Ferrari Marte ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri », di iniziativa dei deputati Pazzaglia, Guarra, Zanfagna, Sospiri e Abbatangelo; Ichino, Curcio, Napoletano, Gianni, Galli Maria Luisa, Belardi Merlo, Castelli Migali, Di Corato, Francese, Furia, Lodi Faustini Fustini, Migliorini, Pochetti, Ramella, Rosolen, Torri e Zoppetti;

Maroli, Olcese, Furnari, Frasnelli, Cristofori, Bianchi, Boffardi, Bonalumi, Cabras, Carlotto, Cavigliasso, Garocchio, Lombardo, Mancini Vincenzo, Pezzati, Piccinelli, Piccoli Maria Santa, Pisanu, Pisicchio, Sanese, Scaiola e Tesini Aristide; Ferrari Marte, Casalnuovo, Salvatore, Cresco, Raffaelli Mario, Carpino, Fiandrotti, Liotti, Potì, Borgoglio e Alberini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Mineo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MINEO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1632, oggi in discussione, è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 4 novembre 1981 ed il suo testo è il risultato dell'unificazione di quattro proposte di legge presentate dei gruppi della Democrazia cristiana, del Partito socialista, del Partito comunista e del Movimento sociale (questa ultima, per la verità, si limitava a proporre un'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge n. 583 del 1977).

È noto che la categoria professionale dei geometri è stata la prima destinataria — per effetto della legge 8 agosto 1977, n. 583 — di un moderno sistema previdenziale basato soprattutto sul principio della corrispondenza tra i redditi accertati ai fini IRPEF ed i contributi da prelevare, contributi proporzionati ai livelli reddituali.

La predetta legge, tuttavia, non ha potuto consentire l'eliminazione di talune diversità di trattamento previdenziale a parità di condizioni, nè è risultata idonea a garantire il necessario equilibrio finanziario della Cassa di previdenza. Pur essendo stato superato, quindi, l'antiquato rapporto pensione-contributo in misura fissa, la normativa introdotta con la citata legge n. 583 del 1977 non ha potuto — anche per alcune carenze in relazione alla disciplina transitoria necessaria per il passaggio dalla vecchia alla nuova regolamentazione — dispiegare in ogni sua parte gli effetti che il legislatore aveva prefigurato. Va altresì ricordato che recentemente è stata emanata la legge n. 576 del 1980 (che ha riordinato integralmente il si-

stema previdenziale forense) che giustamente è stata e viene attualmente considerata come un provvedimento tipo cui devono uniformarsi le normative previdenziali vigenti per le varie categorie professionali.

Il provvedimento al nostro esame si ispira alla *ratio* della predetta legge, di cui in buona parte riproduce il contenuto, apportando ovviamente, però, quegli adattamenti e quelle modifiche resi necessari dalla diversa disciplina della professione di geometra e dalle questioni specifiche di diritto transitorio che possono verificarsi.

Accennando alla normativa vigente ho ricordato che la legge n. 583 del 1977 ha mostrato in quattro anni di applicazione lacune e carenze non compatibili con i principi informatori cui deve tendere un moderno sistema previdenziale: tra queste, va ricordato che i miglioramenti dei trattamenti previdenziali sono stati stabiliti senza riferimento ai livelli contributivi e senza la previsione di un razionale rapporto di rivalutazione dei medesimi; inoltre, la liquidazione delle pensioni a decorrere dal 1° gennaio 1979, mediante calcolo percentuale sulla base del reddito dichiarato per gli anni dal 1974 al 1978, è stata determinata (ad eccezione che per il 1978) senza corrispondenza di proporzionale contribuzione. Ciò ha comportato, tra l'altro, che in una situazione di sostanziale parità contributiva (gli iscritti alla Cassa hanno pagato sino al 1977 un contributo fisso di eguale importo) dal 1° gennaio 1979 sono state erogate pensioni minime di circa lire 2.200.000 annue ed altre di entità pari anche a sei volte tale importo.

Basterebbero queste sintetiche considerazioni per giustificare l'approvazione del provvedimento varato dalla Camera dei deputati sul quale si è registrato il consenso unanime di tutti i Gruppi parlamentari. Aggiungo solo che l'iniziativa legislativa in esame si propone anche lo scopo di assicurare alla Cassa di previdenza una gestione finanziaria in equilibrio attraverso l'introduzione di specifiche norme volte a garantire tale esigenza, equilibrio finanziario che sarebbe invece compromesso senza l'approvazione urgente del provvedimento.

Auspicando, quindi, che anche al Senato possa essere raggiunto quell'unanime consenso già registrato alla Camera dei deputati, che permetterebbe la sollecita approvazione del provvedimento così come richiesto dai professionisti interessati, mi limiterò ad illustrare sinteticamente le norme del disegno di legge che più si qualificano come innovative e rispondenti alle finalità sopra evidenziate.

L'articolo 1, ampliando la tipologia delle prestazioni previdenziali erogabili dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, stabilisce che gli iscritti hanno titolo per ottenere le pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità, nonchè i trattamenti di reversibilità o indiretti a favore dei superstiti; la Cassa inoltre può corrispondere indennità « una tantum » e provvidenze straordinarie. L'articolo 2 concerne la pensione di vecchiaia spettante a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età purchè dopo 30 anni di iscrizione all'albo e di iscrizione e contribuzione alla Cassa; la misura della pensione è calcolata in modo tale da non risultare in ogni caso inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione; la misura della pensione viene determinata tenendo conto della media decennale del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF con i correttivi indicati al sesto comma dell'articolo. L'articolo 3 riguarda la pensione di anzianità corrisposta a chi può vantare almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. L'articolo 4 concerne i casi in cui può essere erogata la pensione di inabilità; trattamento, questo, subordinato alla cancellazione dall'albo professionale. L'articolo 5 regola la pensione di invalidità, spettante in caso di riduzione della capacità professionale a meno di un terzo. L'articolo 6 si riferisce alle modalità di accertamento delle pensioni di inabilità e di invalidità, regola i casi di infortunio e disciplina la surroga del diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile. L'articolo 7 concerne le pensioni di reversibilità e quelle indirette spettanti, con le

modalità e nei casi ivi previsti, al coniuge ed ai figli. L'articolo 9 disciplina i casi particolari in cui la Cassa può erogare provvidenze straordinarie. L'articolo 10 concerne il contributo soggettivo obbligatorio a carico degli iscritti alla Cassa pari al 10 per cento del reddito IRPEF sino a 40 milioni, con un ulteriore 3 per cento per la parte di reddito eccedente tale limite e con la fissazione, comunque, di un contributo minimo di lire 600.000. L'articolo 11 stabilisce un contributo obbligatorio integrativo come maggiorazione percentuale sui corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell'IVA. L'articolo 12 concerne il fondo di garanzia, le cui somme sono stabilite dal consiglio di amministrazione della Cassa previa approvazione del Ministro del lavoro. L'articolo 13 stabilisce in quali casi e in che misura possano essere variati i contributi soggettivi, anche sulla base delle risultanze di bilancio. L'articolo 15 concerne la rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, di invalidità e di reversibilità ed indirette. L'articolo 16 regola, invece, la rivalutazione delle pensioni e dei contributi. Gli articoli 17 e 20 riguardano le comunicazioni che gli iscritti devono rendere obbligatoriamente alla Cassa di previdenza ed i poteri di controllo di questa sulle predette. L'articolo 22 stabilisce che l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria, mentre l'articolo 23 concerne casi particolari di professionisti che hanno titolo per ottenere il riscatto dei periodi pregressi. L'articolo 25 concerne la base del reddito agli effetti del calcolo delle pensioni per gli anni anteriori al 1978, mentre gli articoli 26, 27 e 28 salvaguardano l'esigenza di un regime giuridico transitorio, concernono rispettivamente la decorrenza del nuovo regime pensionistico, quella del nuovo regime contributivo e delle iscrizioni e quella delle rivalutazioni delle pensioni.

Onorevoli colleghi, ribadendo quanto già evidenziato in ordine all'urgenza del provvedimento in esame, mi preme sottolineare altresì che una promulgazione della legge oltre il corrente anno avrebbe come effetto il rinvio dell'entrata in vigore di una parte

rilevante della normativa in discussione, rinvio conseguente al fatto che la decorrenza della nuova disciplina viene fissata a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge. Chiedo, quindi, che anche per questi motivi la Commissione proceda con ogni possibile sollecitudine ad approvare i 33 articoli di cui consta il provvedimento, onde permettere all'Assemblea l'eventuale auspicabile votazione finale del disegno di legge prima dell'interruzione dell'attività parlamentare per le ferie di fine anno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MITROTTI. Vorrei anzitutto chiarire che il contributo che intendo dare ai lavori della Commissione veste quest'oggi, più che altro, i panni professionali del geometra coinvolto dal provvedimento. Desidero parlare in questa veste, perchè ritengo che sia utile alla Commissione cogliere il parere di un interessato sul tessuto normativo, peraltro atteso.

Debbo ricordare come sia orientamento consolidato di questa Commissione, e reiterato dai rappresentanti del Governo, quello di tendere alla unificazione normativa dei trattamenti previdenziali in materia di lavoro professionale. In tale filone si è avuta la prima legge per la previdenza dei geometri. Debbo in proposito precisare che già è in sala di attesa una ulteriore proposta di revisione della legge relativa alla previdenza forense, per cui ritengo che il cumulo dei provvedimenti testè richiamato imponga, sul piano della doverosità di un contributo oggettivo dei componenti della Commissione, quantomeno uno sforzo perchè si eviti di girare in un cerchio normativo che, anzichè chiudersi, tende a salire a spirale.

È interesse comune, interesse parlamentare, interesse legittimo delle categorie e degli organi preposti alla gestione dei trattamenti previdenziali giungere ad una sintesi normativa che contemperi esigenze di gestione della funzione previdenziale ed esigenze di riconoscimento di un trattamento

previdenziale adeguato ai tempi in cui esso matura.

Sulla scorta di queste considerazioni, esporrò quindi alcune brevi osservazioni sul testo normativo, per motivare una mia proposta di sospensione dell'esame questa mattina in Commissione, ai fini di una valutazione approfondita in altra sede, con il conforto, magari, di rappresentanti della Cassa di previdenza dei geometri.

Debbo anche far notare, così come è visibile ad occhio nudo, che il provvedimento in esame risente della particolare situazione economica e finanziaria della Cassa e come al fondo di certi articoli, oppure tra le righe di certi tagli e di certe omissioni, sia leggibile l'intento della Cassa di mantenere determinati livelli delle entrate e di limitare determinati livelli delle uscite. Ora, se un siffatto procedimento può essere compatibile sul piano di una quadratura di bilancio della Cassa, ritengo non lo sia altrettanto sul piano di una oggettività di legislazione che tutti assieme ci dobbiamo imporre, non foss'altro per non ritornare a brevissima scadenza, con disdoro degli addetti parlamentari ai lavori, a rivedere le norme, proprio in base alla semplice constatazione, già emersa e leggibile dalla rinnovata proposta per la previdenza dell'ordine forense, della attivazione di un contenzioso coinvolgente anche finalità costituzionali non possedute dalla norma.

Assolto al debito di chiarificazione, devo dire come all'interno di questo tessuto normativo si appalesino alcune incongruenze.

Con riferimento all'articolo 1, è già stato rilevato come si renda opportuno sottolineare la possibilità di cumulabilità di trattamenti erogati dalla Cassa con qualsiasi altro trattamento pensionistico. Nei confronti dello Stato, infatti, il cittadino che cumula le pensioni è un cittadino che contribuisce in rapporto appunto al cumulo di cui beneficia.

Per quanto riguarda invece l'articolo 2, differentemente da quanto si evidenzia nel precedente provvedimento — la legge n. 6 del 3 gennaio 1981, recante norme in materia di previdenza per gli ingegneri e architetti — che pure ha in sè caratteri di omoge-

neità tecnico-professionale con quello dei geometri, risulta inserita una clausola che ancor più rende restrittivo il dettato dello stesso articolo della legge di previdenza per gli ingegneri e architetti, in quanto impone, dopo il periodo trentennale, la necessità di una effettiva, regolamentare iscrizione all'albo, in aggiunta alla effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

Ora, c'è da dire come queste due realtà — albo e Cassa — non abbiamo natali coevi, la Cassa essendo successiva all'albo professionale. Per di più, al suo apparire Cassa aveva un tipo di regolamentazione, dei parametri valutativi, dei riconoscimenti previdenziali che fondavano su un determinato periodo di anni la valenza contributiva ai fini del riconoscimento pensionistico, e c'è chi a quell'epoca, al primo sorgere della legge, fatti i debiti conti in base alla personale situazione professionale, optò o meno per forme di riscatto che oggi, invece, sono rese obbligatorie da un testo rinnovato e ampliato in fatto di arco di anni contributivi.

È evidente la sperequazione che sorge da questa modificata normativa; una sperequazione che può sembrare mitigata dalla possibilità di riscatto che pure viene riconosciuta nel testo del provvedimento in esame, ma che per taluni casi — molti casi, direi — purtroppo elide ogni possibilità, per determinati colleghi professionisti, di beneficiare di un trattamento previdenziale, nonostante tali professionisti abbiano regolarmente contribuito per un determinato numero di anni, con il versamento dei contributi dovuti alla Cassa.

Ancor più devo rilevare come l'assonanza di aliquote, di soglie, di scaglioni di importi tra la professionalità dell'ingegnere e quella del geometra, strida notevolmente. Il ragionamento sarebbe valido se per entrambi vi fosse eguaglianza di prestazioni professionali e se, a fronte di questa eguaglianza di prestazioni professionali, vi fosse un eguale riconoscimento di tariffe professionali. Volendo fare un ragionamento terra terra, c'è da dire che se un ingegnere riesce a progettare un fabbricato in un giorno, ricevendo un determinato compenso su un deter-

minato valore, per riuscire ad ottenere gli stessi utili un geometra deve progettare quattro-cinque fabbricati di cubatura adeguata ai suoi limiti professionali, neppure così essendo certo che, pur nel cumulo di queste quattro diverse prestazioni, che gli comporteranno un utilizzo di maggior tempo tecnico, egli riesca ad equivalere l'utile tratto dall'ingegnere nell'arco di un solo giorno.

Ora, queste considerazioni terra terra distanziano sul piano professionale due categorie che mi sembra meritino due aspetti normativi adeguati e non preconfezionati. Debbo inoltre rilevare come la percentuale dell'1,75 per cento, assunta nel testo normativo in esame per la applicazione sulla media dei redditi, rappresenti una cifra già logorata dal tempo trascorso dal suo primo varo. Non starò qui a ricordare i provvedimenti legislativi pregressi che la riportano. Mi si potrà obiettare che la legge di previdenza per l'ordine forense (20 settembre 1981), riporta la percentuale dell'1,50 per cento, ma debbo in proposito ricordare che c'è già una proposta tendente ad elevarla al 2 per cento.

Devo anche dire come vi siano riferimenti operanti che superano l'1,75 per cento e come la legge di previdenza, che dovrebbe essere un esempio fondamentale di calcolo con il criterio retributivo, fissi questa percentuale al 2 per cento.

Peraltro la possibilità demandata a interventi ministeriali, a mezzo decretazione, di far lievitare questa aliquota, deve interpretarsi come una soluzione di rimedio e non come sistematicità di intervento perequativo, perchè mi sembra che, al momento del varo di un provvedimento, bisogna avere la piena tranquillità di avere scelto percentuali che siano congruenti con i valori che si intende determinare.

Devo aggiungere come, attraverso questo stesso articolo 2, venga mantenuta in vita una articolazione percentuale che stride anche con criteri, diametralmente opposti, che in altre occasioni legislative si è inteso conservare e sottolineare.

Queste mie considerazioni, sulle quali non mi dilungo per non occupare troppo del nostro tempo, tendono a sottolineare come

certe variazioni praticamente realizzino cose diverse dallo spirito che questa Commissione dovrebbe essere chiamata a consolidare in ogni tessuto normativo. Infatti, stabilire che a redditi pensionabili corrispondono aliquote di contribuzione via via crescenti o stabilire che alle stesse aliquote contributive corrisponde una pensione via via crescente, significa praticamente la stessa cosa.

Anche per quanto riguarda l'articolo 2 vi sono delle sfumature nelle dizioni usate che meritano di essere riprese per non ingenerare, nell'interpretazione, equivoci che possono pesare negativamente sulla categoria dei geometri. Queste considerazioni trovano fondamento nel semplice raffronto tra il testo leggibile della proposta all'esame della Commissione e il testo — che ne dovrebbe essere ispiratore, almeno per certi aspetti — delle norme di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.

Peraltro è da rilevare che la media dei redditi, così come è stata intesa nella normativa, ingloba un arco di tempo abbastanza vasto, entro il quale sono leggibili dei salti nominali di retribuzione, che altro non sono se non una perequazione dell'inflazione. Usare questi dati diversificati ricavandone una media, significa incorrere in un abbattimento certo della media percentuale.

Questo aspetto mi sembra non secondario rispetto a quelli che ho già trattato, per cui sarà opportuno, con un dettaglio di analisi, verificare, nella concretezza dei dati e delle cifre, la portata di questo abbattimento.

Vorrei aggiungere che il comune denominatore a cui questa considerazione può essere sottoposta da chi divergesse da essa, il comune denominatore del principio della mutualità, dovrebbe avere, all'interno di questo tessuto normativo, una collocazione a sé stante.

Non sto a richiamare i riferimenti specifici per un concorso di solidarietà: proprio questo termine risulta usato nella normativa all'esame della Commissione; per cui ritengo non sia utile supporre un principio di mutualità nell'architettura normativa di ogni altro articolo del provvedimento.

D'altra parte bisognerebbe eliminare l'incongruenza leggibile nel momento in cui si

stabilisce attraverso la norma che i pensionati sono tenuti a versare da un lato uno stesso contributo, mentre dall'altro ricevono chi più e chi meno dalle disoccupazioni e dalle pensioni. Anche questo caso mi sembra contrario ai principi ordinari della legislazione, che devono essere i fili della trama di un discorso legislativo non impugnabile. E che l'impugnativa su un siffatto ordinamento di base ci sia stata lo sappiamo un po' tutti, dato che questo contenzioso si è rivelato nutrito.

Un'altra incongruenza è quella rilevabile laddove si può osservare che, a parità di reddito, il supplemento di pensione (mi riferisco alla continuazione dell'iscrizione all'albo dopo la maturazione dei limiti di pensione) è pari, percentualmente, a quello che è il calcolo della pensione base. Anche in questo caso ci sono motivi di sperequazione chiarissimi che andrebbero sanati.

Nel seguito dell'articolato c'è da osservare che per le pensioni di inabilità (art. 4) e di invalidità (art. 5), questa Commissione ha già consolidato degli orientamenti.

Devo richiamare il disegno di legge n. 464 per porre, a confronto delle considerazioni che un po' tutti abbiamo fatto in sede di discussione di quel provvedimento, il riferimento di questo tessuto normativo (per la previdenza dei geometri) che invoca una professionalità specifica e l'incapacità di esercizio dell'attività di geometra quale elemento di definizione del mantenimento dell'inabilità o dell'invalidità.

Ora questo principio, che facilmente trasmuta nell'analogo principio di « capacità di guadagno », risulta rigettato come linea di base dalla legge n. 464, che lo ha surrogato con quello di « capacità di lavoro ». Mi sembra quindi che non dobbiamo resuscitare riferimenti invalidanti un tessuto normativo di più vasto respiro, che dovrebbe essere solo portato all'interno di una normativa specifica, per cui ritengo preminente l'aggancio alla legge n. 464 di questi due articoli, con il travaso puro e semplice di quanto è stato già frutto di deliberazioni da parte di questa Commissione; fatto salvo ovviamente quel che l'Aula potrà rivedere, in meglio o in peggio.

Per quanto riguarda poi gli articoli successivi, ci sono delle omissioni allarmanti, se riferite alle possibili conseguenze. Nell'articolo 7, per esempio, parlando di reversibilità, al punto *a*) è detto: « al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto », mentre nel testo relativo alla previdenza per gli ingegneri c'è un'aggiunta: « o che sarebbe spettata al medesimo ». Talchè, da una applicazione pedissequa della normativa del disegno di legge in esame, potrebbe anche ricavarsi l'interpretazione che se il deceduto non aveva in corso un trattamento previdenziale, al coniuge non spetta alcunchè. Altra omissione al successivo punto *b*), là dove è detto: « nella misura del 60 per cento per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento per gli altri figli »; mentre nel testo relativo alla previdenza degli ingegneri è chiarito che il 20 per cento va riferito alla pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Omessa questa chiarificazione, vi è così una possibilità di interpretazione che aggancia quel 20 per cento al trattamento del 60 per cento.

Le considerazioni potrebbero continuare, ma non vorrei appesantire questa fase iniziale di chiarificazione. Se mi sono dilungato, chiedo scusa; ma l'ho fatto unicamente per sottolineare la necessità oggettiva di una serena, approfondita valutazione che la Commissione ritengo possa essere disposta ad affrontare, anche con il conforto del parere dei rappresentanti della stessa Cassa.

Confido che in questo senso vorranno orientarsi gli onorevoli colleghi, e resto in attesa di una conferma.

M A N E N T E C O M U N A L E . Ho apprezzato la relazione del senatore Mineo, che si è sforzato di fare appello ad ogni possibile risorsa perchè il disegno di legge al nostro esame possa essere approvato e trasmesso in Aula addirittura, secondo la sua richiesta, entro dopodomani. Mi pare tuttavia sia questo uno sforzo al quale non sarà possibile dar seguito, perchè si tratterebbe di un consenso non dettato dalla riflessione che va fatta su un disegno di legge come questo (e per di più in sede redigente), che si compone di ben 33 articoli.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati ai primi di novembre, segue il disegno di legge riguardante la Cassa di previdenza forense (e poi anche quello degli ingegneri e architetti).

Quando il Senato, nella VII legislatura, affrontò la questione della Cassa di previdenza dei geometri, ebbe modo di prendere atto che ci si trovava di fronte all'unica Cassa di previdenza professionale che si fosse fatta carico di costituirsi prima un patrimonio e poi di erogare le pensioni. Nel primo periodo infatti queste ultime non venivano erogate, se non decorsi nove anni dall'istituzione della Cassa, ed in collegamento anche con il pagamento del contributo all'allora imposta di ricchezza mobile, l'attuale IRPEF: in tal modo la Cassa di previdenza dei geometri non solo non ha dovuto registrare delle passività, ma ha potuto decollare, corrispondendo fra l'altro una pensione che, all'epoca, era piuttosto ragguardevole. Poi, quando ci siamo trovati proprio in questa Commissione (poichè siamo stati presentatori della legge per gli ingegneri e gli architetti nella VII e poi nella VIII legislatura), ci siamo resi conto della opportunità di attendere la Cassa di previdenza degli avvocati, in quanto questa Cassa avrebbe potuto rappresentare una normativa pilota per tutte le Casse autonome di liberi professionisti.

Nella scorsa legislatura vi era stato un disegno di legge d'iniziativa degli onorevoli Noberasco ed altri per unificare le Casse di previdenza degli ordini professionali; però quel tentativo è naufragato per una levata di scudi da parte di tutti gli ordini professionali, in quanto poteva essere accettata solo la normativa uguale per tutti, ma non la confusione dei patrimoni perchè, come tutti sappiamo, vi sono ordini professionali — dato anche il sistema di contribuzione che vige per le Casse di previdenza — che hanno pensioni molto remunerative (come ad esempio i notai che per la grande attività che svolgono, sulla quale pagano il contributo di previdenza, percepiscono una pensione notevole anche in tempi con forte svalutazione della moneta) ed altri che, al contrario, godono di pensioni minime.

Anche se quel tentativo è fallito, il principio di dare una normativa univoca a tut-

11^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (16 dicembre 1981)

te le Casse autonome per i liberi professionisti non solo è rimasto, ma è stato colto dalla Cassa di previdenza degli avvocati come un incentivo a proporre una nuova normativa per la Cassa di previdenza.

È stato già ricordato che questa proposta per la Cassa di previdenza contiene una miriade di richieste di modifiche proprio perchè — per essere una legge pilota in questa materia — è anche una legge di sperimentazione e quindi è chiaro che col passare degli anni e a mano a mano che si verificheranno discrasie in relazione alle finalità cui tendeva la normativa originaria, bisognerà apportarvi correttivi.

Desidererei dire che la Commissione lavoro del Senato si sta occupando della legge di inabilità e invalidità come principio generale che va trasfuso nelle Casse autonome perchè quando si parla di questi argomenti vige lo stesso principio per i lavoratori dipendenti, per i liberi professionisti e per i lavoratori autonomi; infatti, guai se dovessimo fare tante leggi riguardanti l'invalidità e l'inabilità, a seconda della qualifica degli iscritti.

Il presente disegno di legge che il senatore Mineo, per quanto riguardava l'articolato, con molto *fair play* — per usare un'espressione benevola — ha scorso « a volo d'uccello », a mio avviso, invece, contiene molti elementi che dovrebbero indurci a riflettere. Ad esempio, dell'articolo 4, che attiene alla pensione di invalidità, va valutato soprattutto il secondo comma per vedere come è possibile determinare la corresponsione di invalidità. All'articolo 5 invece vi è un piccolo « fiore » che va deliberato perchè mi deve essere spiegato (forse chiederò anche l'intervento di uno psichiatra) come si possa arrivare a scrivere: « Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato successivo aggravamento... ».

ANTONIAZZI. Sono concesse le pensioni di invalidità in presenza di un vizio preconstituito quando c'è aggravamento. Ad esempio, se un individuo viene colto da paresi al braccio e successivamente da una

paresi che lo blocca tutto, si parla di aggravamento.

MANENTE COMUNALE. Non capisco la frase: «... purchè vi sia stato successivo aggravamento... ».

ANTONIAZZI. È la normativa che è presente generalmente.

MANENTE COMUNALE. Allora la normativa è sbagliata. Se, per esempio, una malattia mentale preesiste, certamente quell'individuo non può essere iscritto nella Cassa di previdenza perchè subito dopo, appena avrà maturato gli anni, sarà uno tra gli inabili o invalidi a chiedere la pensione. Se il principio è sbagliato non possiamo insistere negli errori.

D'altra parte all'articolo 10 per il contributo soggettivo non si può dire, a mio avviso, « sino a 40 milioni » nel caso di un avvocato e trasferire poi la normativa ad un geometra perchè si rientra in una categoria che ha alcune limitazioni professionali; certamente un geometra non può progettare i calcoli per il cemento armato e non può percepire per una casa agricola 40 milioni così come un avvocato per difendere una causa.

Queste cose richiamano macroscopicamente l'attenzione della Commissione su questo disegno di legge che non è possibile, anche se mi rendo conto che non potrà entrare in vigore il 1° gennaio, approvare così. Inoltre non capisco perchè quando un disegno di legge arriva all'esame del Senato debba essere approvato subito mentre quando decidiamo di rinviarlo all'esame della Camera dei deputati con l'apporto di alcune modifiche ci viene risposto che non si fa in tempo. Credo che noi siamo nelle stesse condizioni della Camera dei deputati perchè il Parlamento è costituito da due rami, e quindi se da parte del Senato emerge l'opportunità di rivedere il testo di una legge bisogna farlo.

Questo è quanto volevo dire; ritengo che si potrebbe proseguire nella discussione generale, anche se alla fine potremmo costituire un Comitato ristretto che aiuti a

nivedere integralmente, con le necessarie comparazioni, le altre leggi già fatte che certamente vanno considerate anche alla luce delle richieste avanzate, soprattutto per quanto riguarda la previdenza forense definita, a suo tempo, come la Cassa di previdenza pilota cui avrebbero dovuto riferirsi le Casse di previdenza di tutti gli altri ordini professionali.

C A Z Z A T O . Vorrei riprendere alcune questioni evitando, in questo momento, di entrare nel merito dell'articolato del disegno di legge che ci viene in seconda lettura dall'altro ramo del Parlamento.

È logico che si sviluppi una discussione in seno a questa Commissione nel momento in cui affrontiamo il primo provvedimento sui geometri, che rappresenta un provvedimento pilota per la determinazione di un nuovo ordinamento giuridico per i liberi professionisti. Vi sono infatti alcune questioni, come quella dell'inabilità, che richiedono una adeguata valutazione.

Teniamo presente, però, che dall'approvazione del provvedimento da parte della Camera dei deputati — 4 novembre 1981 — siamo stati sollecitati da una delegazione dell'organizzazione professionale (oltre che dalla Cassa) ad accelerare i tempi onde evitare difficoltà che insorgerebbero qualora il provvedimento non fosse approvato entro il 31 dicembre 1981, per entrare in vigore il 1° gennaio 1982.

In sede di discussione del disegno di legge dell'onorevole Noberasco ed altri, tendente ad unificare le Casse di previdenza di tutti i liberi professionisti, la discussione è stata alquanto ridimensionata, ma oggi ci troviamo di fronte ad una discussione in corso alla Camera dei deputati sull'unificazione dei sistemi previdenziali per tutti i liberi professionisti. Vorrei ricordare che quando ci siamo occupati del secondo provvedimento per geometri, ingegneri e architetti abbiamo considerato i singoli provvedimenti di categoria come l'avvio di un discorso che, fissando alcuni principi di ordine generale, unificasse il sistema previdenziale per tutti i liberi professionisti.

Al punto in cui stanno le cose noi possiamo assumerci la responsabilità di un rinvio

portando avanti nello stesso tempo la discussione generale e nominando un Comitato ristretto. È necessario allora dirlo con chiarezza e con la consapevolezza che, in tal caso, gli obiettivi che l'ordine professionale si propone verranno meno per il 1982. Se invece approviamo il testo che ci perviene dall'altro ramo del Parlamento, dobbiamo condividere anche la sollecitazione al Governo, che è scaturita dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, ad accelerare i tempi per completare la discussione sul riordino generale della materia riguardante i liberi professionisti.

Noi siamo aperti alla discussione, non abbiamo preclusioni. Discutiamo pure, e confrontiamoci su tali questioni. Però dobbiamo fare una scelta: o scegliamo una strada o scegliamo l'altra. Se scegliamo la strada che ci viene ora suggerita, dobbiamo avere piena consapevolezza che gli obiettivi propostisi dagli organi professionali non verranno raggiunti.

A N T O N I A Z Z I . Io sono del parere che il provvedimento possa essere rapidamente approvato, anche con eventuali modifiche se si ritiene opportuno introdurle. Se c'è la volontà di definire il provvedimento per non creare i problemi che sono stati chiaramente esposti, se vi è l'accordo di tutti i Gruppi, potremmo tenere due riunioni e licenziare il provvedimento: vi sarebbe anche il tempo necessario perchè la Camera lo approvi con le eventuali modifiche da noi introdotte. Se invece si ritiene necessario il rinvio per un ulteriore momento di riflessione, noi siamo ugualmente d'accordo: ma occorre essere consapevoli che in questo caso il provvedimento potrebbe essere licenziato al più presto entro gennaio.

La Camera dei deputati ha impiegato alcuni mesi per esaminare il disegno di legge ed ha sentito gli organismi dirigenti della Cassa, le organizzazioni professionali, eccetera. Questo provvedimento, approvato all'unanimità, è quindi il risultato di una serie di consultazioni e mediazioni necessarie, così come avviene sempre quando si tratta di provvedimenti di carattere complesso. Con questo non voglio dire che il Senato debba essere una semplice cassa di risonanza della

11^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (16 dicembre 1981)

Camera. Se vi sono problemi che si devono tradurre in modifiche sostanziali, tali modifiche vengano esplicitate in modo da poterle esaminare nella giornata di venerdì. Ma se i problemi sono di carattere marginale, non si vede perchè si debba rinviare l'approvazione di un provvedimento che è stato varato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento e che costituisce il risultato di un lunghissimo lavoro svolto in quella sede.

Personalmente, sono per un lavoro rapido: se gli emendamenti da proporre sono pochi, si formalizzino in modo che entro venerdì si possa definire il provvedimento. Se invece gli emendamenti fossero più numerosi o avessero una portata tale da modificare sostanzialmente il provvedimento, è chiaro che non riusciremmo a definirlo entro questa settimana ma saremmo necessariamente costretti a rinviarne l'esame alla ripresa dell'attività parlamentare.

P R E S I D E N T E . Consentitemi di riassumere brevemente i termini della discussione. Vi è una proposta di rinvio fatta dal senatore Mitrotti ed una proposta di approfondimento fatta dal senatore Manente Comunale. Quest'ultimo chiede la costituzione di un Comitato ristretto per i motivi da lui illustrati. A tutto ciò io aggiungo che finora ci è pervenuto soltanto il parere della 2^a Commissione (favorevole), ma mancano i pareri della 1^a, della 5^a e della 6^a Commissione, ed i termini non sono ancora scaduti.

È bene che la Commissione, nell'adottare ogni decisione, valuti tutti questi elementi. Ciò detto poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

M I N E O , relatore alla Commissione. Signor Presidente, ho seguito con attenzione gli interventi fatti dai senatori Mitrotti, Manente Comunale, Cazzato e Antoniazzi.

Nella mia relazione avevo tenuto conto del fatto che si trattava di un provvedimento che ci perveniva dalla Camera dei deputati approvato all'unanimità e che costituiva il punto dell'unificazione di diversi disegni di legge. Ero perfettamente convinto, quindi, che il provvedimento avrebbe potuto essere approvato anche dal Senato.

Peraltro, le osservazioni emerse nel corso della discussione mi hanno fatto comprendere l'esigenza di una revisione del lavoro svolto dalla Camera dei deputati. Inoltre, come ha aggiunto il Presidente, fino a questo momento non sono pervenuti i pareri della 1^a, della 5^a e della 6^a Commissione, e questo blocca in ogni caso il provvedimento.

Devo dire, quindi, che la richiesta fatta dal senatore Manente Comunale di costituire un Comitato ristretto per poter definire le modifiche che bisogna apportare al testo in esame mi trova senz'altro concorde.

Consentitemi, inoltre, di fare un'osservazione nel merito del provvedimento. Vi è un difetto all'articolo 27 perchè esso prevede la decorrenza del provvedimento dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge. Ora, facendo seguito anche a quello che ha detto il senatore Antoniazzi, ritengo che sia opportuno cambiare questa formulazione e prevedere che il provvedimento abbia effetto dal giorno successivo alla sua approvazione.

Concludendo, sono del parere che è meglio ritardare l'iter del provvedimento, introducendo le necessarie modifiche migliorative, che approvarlo in un testo che appare per molti aspetti carente, oltre che mal redatto.

M A L V E S T I O , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo prende atto delle osservazioni che sono state fatte nel corso della discussione del provvedimento, e se la Commissione ritiene di dover procedere attraverso una Sottocommissione per ricercare una formulazione diversa di alcuni articoli che destano perplessità, non ha nulla da obiettare, anche se deve rilevare che nella Commissione lavoro della Camera dei deputati sostanzialmente vi era stato un indirizzo unanime nel licenziare il disegno di legge.

Il Governo quindi si rimette alla Commissione.

M I T R O T T I . È inutile dire che condivido la soluzione della costituzione di una Sottocommissione. A questo infatti mirava la mia richiesta di rinvio della discussione generale del provvedimento per un approfondimento.

11^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (16 dicembre 1981)

Suggerirei, inoltre, che i lavori di questa Sottocommissione abbiano luogo anche a seguito di intese con i rappresentanti della Cassa per quanto riguarda i danni paventabili da un ritardo dell'approvazione. Del resto bella figura la fa anche la Cassa se riusciamo a non scontentare i geometri e a far quadrare i bilanci della Cassa stessa. Quindi suggerisco di convocare dei rappresentanti della Cassa per un chiarimento.

C A Z Z A T O . L'Ordine dei geometri ha fatto pervenire documentazioni e sollecitazioni.

P R E S I D E N T E . Ho già ricevuto una delegazione della Cassa.

D A R O I T . Non sono intervenuto nella discussione sul disegno di legge in quanto ritenevo che, pur essendo un testo non perfetto, rispondesse agli interessi della categoria.

Ove si decida di costituire un Comitato ristretto, bisognerà discutere le argomentazioni del collega Manente Comunale il quale afferma che il testo in esame non è valido. È logico quindi supporre che per il 31 dicembre non riusciremo a concludere i lavori. Vi è allora da vedere se è opportuno licenziare il testo così com'è; altrimenti, in caso contrario, ci assumeremo le nostre responsabilità, con tutte le conseguenze che potrebbero verificarsi in ordine alla gestione finanziaria della Cassa di previdenza.

B R E Z Z I . Ho ancora qualche perplessità perchè la costituzione del Comitato ristretto significa allungare i tempi di esame del disegno di legge.

Sarei quindi del parere di procedere alla votazione degli articoli, una volta acquisiti i pareri delle Commissioni consultate. Non bisogna dimenticare che alla Camera si è registrato un consenso unanime di tutti i parlamentari.

M I N E O , relatore alla Commissione. La preoccupazione dei geometri deriva essenzialmente da un problema di tempi perchè l'articolo 27 stabilisce che il provvedimento abbia effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello dell'entrata in vi-

gore, cioè dal gennaio 1982. A questo punto bisogna dire apertamente che è meglio fare una legge buona. È una legge che riguarda le pensioni di gente che lavora nella propria responsabilità e non abbiamo nessuna colpa se dalla Camera ci è pervenuto questo testo. La funzione del secondo ramo del Parlamento è proprio quella di intervenire nei limiti delle possibilità.

M A N E N T E C O M U N A I E . In ogni caso la discussione non potrebbe concludersi oggi a causa della mancanza dei pareri delle Commissioni interpellate.

A N T O N I A Z Z I . A questo punto, soprattutto per la mancanza dei pareri delle altre Commissioni (non essendo scaduti i termini) e sulla base della richiesta del relatore di un rinvio per un maggiore approfondimento, mi pare che non possiamo insistere sulla nostra posizione.

Noi avremmo preferito una soluzione definitiva, sia pure con l'accoglimento di pochi emendamenti che avrebbero comunque permesso l'approvazione del provvedimento prima dell'interruzione dei lavori. A questo punto ci rimettiamo agli orientamenti di massima espressi dalla Commissione per il rinvio, anche se riteniamo che questo modo di procedere, oltre a non qualificare la nostra attività, provochi il permanere di atteggiamenti dilatori su provvedimenti che meriterebbero, al contrario, una rapida definizione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, prendendo atto dell'orientamento della Commissione, resta allora inteso che verrà costituito un Comitato ristretto per l'esame degli articoli e degli eventuali emendamenti coordinato dal relatore Mineo, del quale saranno chiamati a far parte un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,15.